

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

8.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

INDICE

	PAG.
Congedi e sostituzioni:	
PRESIDENTE	63
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (1692)	63
PRESIDENTE	63, 67, 70, 71, 74, 75 77, 78, 79, 81, 84, 85
ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	70, 73, 76 77, 78, 80, 81, 83, 84
CAPONI	75
CAPUA	69, 73, 80, 81, 83
DE LEONARDIS	74, 79, 80, 81
FIUMANÒ	69, 70, 75, 76 77, 80, 81, 85
FRASCA	69, 70, 74, 76 77, 79, 81, 82, 83
IMPERIALE, <i>Relatore</i>	64, 70, 73, 75 77, 79, 80
MICELI	69, 70, 73
MINASI	84
TRIPODI ANTONINO	69, 73, 79, 80, 81, 83
TRIPODI GIROLAMO	73
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	85

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bonifazi e Stella.

Per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno i deputati Avolio, Cassandro, Marras, Sereni e Sponziello sono sostituiti rispettivamente dai deputati Minasi, Capua, Fiumanò, Tripodi Girolamo e Tripodi Antonino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (1692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto » (1692).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 26 settembre scorso venne decisa la nomina di un Comitato ristretto (composto dai deputati: Averardi, Capua, Fiumanò, Frasca, Imperiale, Minasi, Tripodi Antonino e Truzzi) per uno studio approfondito del provvedimento in esame. Il Comitato ristretto è giunto alla formulazione di un nuovo testo che propongo venga preso come base di discussione, in luogo di quello del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo infine che il Comitato ristretto in una delle sue numerose riunioni, e precisa-

La seduta comincia alle 9,15.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

mente in quella del 23 ottobre 1969, ha avuto un colloquio non formale con numerosi rappresentanti delle varie categorie interessate al bergamotto. Prego l'onorevole Imperiale di voler riferire sul nuovo testo e sullo stato del medesimo.

IMPERIALE, *Relatore*. Il 26 settembre del corrente anno, presentando la mia relazione alla Commissione, facevo presente che le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1692 non rispecchiavano l'anima del nostro tempo e, soprattutto, l'esigenza di libertà che affiora in ogni azione di natura politica o economica. Intendevo affermare che l'uomo moderno, cresciuto alla democrazia, che si sente più libero e pertanto maggiormente responsabile, dovrebbe scegliere nella risoluzione dei problemi che assillano la sua esistenza il rischio personale nell'ambito delle determinazioni che si presentano alla sua volontà.

Specificatamente optavo per la libera associazione dei produttori e l'ammasso volontario. L'aver scelto di comune accordo il tipo di consorzio che sottoponiamo alla vostra approvazione e il conseguente ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto, sta a significare che la maturità democratica non viene raggiunta con la voluta uniformità nel paese e che rimangono ancora vaste oasi impreparate ad affrontare le strade nuove della moderna civiltà.

Tale affermazione in questa Commissione faranno certamente altri gruppi politici ma essi non potranno smentire che malgrado la loro determinazione, la loro base non li può seguire, avendo optato per l'ammasso obbligatorio, e li sollecita a concludere in tale senso con la maggiore rapidità.

Ancora una volta, di fronte alla realtà rappresentata da questo disegno di legge, ci rendiamo conto che tra l'avanguardia di una società e il grosso della sua massa non è possibile perdere i contatti, senza che si manifesti nel tessuto di essa un inevitabile scoppio.

Con la nuova formulazione del disegno di legge, che sottoponiamo alla vostra approvazione, cui è giunto il Comitato ristretto dopo un lavoro lungo e appassionato, abbiamo cercato di rispondere alla sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 5 giugno 1962, che lamentava, in occasione della pronuncia di incostituzionalità del decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 278, la mancanza di programmi, di indirizzi e comunque di dati capaci a giu-

stificare le limitazioni alla proprietà privata contenute nel su citato decreto-legge che istituiva l'ammasso obbligatorio del bergamotto.

Abbiamo inoltre chiaramente indicato a giustificazione della limitazione alla quale sottoponiamo la privata iniziativa, allo scopo di raggiungere più alti fini di utilità sociale, le misure da applicare e gli organi competenti ad attuarle, stabilendo con chiarezza l'ambito e i criteri di applicazione delle norme contemplate nel disegno di legge n. 1692 al nostro esame.

Questo disegno di legge, sensibile alla richiesta pressante che viene dagli operatori del settore del bergamotto, specie dai numerosissimi piccoli e indifesi, ha inteso determinare nuove norme che, rispettando i principi costituzionali, ripristinano l'ammasso obbligatorio, allo scopo di realizzare allo stato attuale delle cose la più valida difesa dei produttori. Rimane ferma la speranza che attraverso una adeguata azione di formazione nell'ambiente, fra qualche anno si possa diversamente orientare l'iniziativa dei bergamottocoltori di Reggio Calabria e di Messina. Passo ora a sottolineare rapidamente le innovazioni più significative apportate dal Comitato ristretto.

All'articolo 1, a scanso di equivoci, si è voluto precisare chi sono i soci del consorzio. Il terzo comma dell'articolo enumera infatti i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni miglioratori, i mezzadri e i compartecipanti in natura di terreni coltivati a bergamotto.

L'articolo 2 è completamente nuovo. Esso ha lo scopo, attraverso l'obbligo di denuncia dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti, di raccogliere i dati indispensabili alla formazione di uno schedario aggiornato dei titolari delle aziende dove si coltiva l'agrume.

L'articolo 3 riecheggia l'articolo 2 del disegno di legge n. 1692, nella stesura originale. Il termine per la presentazione della denuncia viene portato da 15 a 20 giorni prima della raccolta, allo scopo di permettere agli organi tecnici del Consorzio di effettuare con maggior calma ed efficacia i controlli. È stata inoltre mantenuta la disponibilità della quota dei frutti di spettanza dei mezzadri, coloni e compartecipanti che non era contemplata integralmente nel testo originario, dato che l'azienda anche se dotata di impianti idonei, in caso di vendita del prodotto doveva preferire il concedente. È stato inoltre stralciato l'obbligo del concedente di dichiarare i corrispettivi di qualsiasi natura pattuiti, non es-

seno possibile pretendere che essi facciano parte degli impegni di chi garantisce nei confronti del Consorzio.

L'articolo 4 raccoglie quella parte dell'articolo 2 originario che si riferisce all'obbligo di denuncia dell'essenza prodotta. Si chiude così la materia che riguarda la regolamentazione dei frutti e si passa a quella che interessa l'essenza prodotta.

L'articolo 5 si riferisce all'articolo 3 del testo originario. Il Comitato ristretto mutando la stesura del primo comma, ha voluto garantire il conferente permettendogli di apporre su tre campioni il proprio sigillo.

L'articolo 6 sostituisce e innova il 7 della stesura primitiva. L'argomento riguarda la riserva mensile dei due terzi del prodotto per la vendita ai commercianti, del ramo; questo punto è stato ampiamente dibattuto fra i componenti del Comitato ristretto, e si è concluso affermando il diritto del Consorzio a commerciare l'essenza. Solo le partite di essenza di particolare pregio, su richiesta avanzata dai produttori, nel modo e nel tempo stabiliti per ogni singola campagna, possono essere accantonate dal Consorzio che, se lo reputerà conveniente, le commercializzerà a favore delle ditte indicate dai produttori che ne hanno fatto richiesta. Si è voluto limitare dette quantità al 20 per cento del prodotto totale ammassato, per non danneggiare l'azione di commercializzazione del Consorzio. In tal senso un terzo del suddetto 20 per cento deve rimanere a disposizione del Consorzio per il taglio con le masse di essenza meno pregiate.

L'articolo 7 ripete in buona parte l'articolo 4 originario. Sono state apportate innovazioni alla commissione di valutazione merceologica. A presiedere la commissione, in luogo del direttore della Stazione sperimentale delle essenze è stato chiamato il presidente del Consorzio. Sono stati inoltre chiamati a farne parte quattro bergamottocoltori nominati dal consiglio di amministrazione, tra i quali un colono, e in luogo dei quattro commercianti di essenza, due esperti della qualificazione delle essenze nominati rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e di Messina. Allo scopo di favorire l'opportuna rotazione è stato inoltre stabilito che questi ultimi membri non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive.

L'articolo 8 ripete integralmente l'articolo 5 della stesura originaria.

L'articolo 9 stabilisce che il coefficiente di qualità e il risultato delle analisi debbono essere comunicati al conferente entro dieci

giorni dalla relativa determinazione in luogo dei trenta del testo originale. Si migliorano inoltre le disposizioni del disegno di legge n. 1692, introducendo a vantaggio del conferente la facoltà di ottenere in caso di discordia la revisione del certificato di analisi e in caso di ulteriore disaccordo di ricorrere al laboratorio centrale della direzione generale delle dogane.

L'articolo 10 tratta della distillazione delle essenze che sono state dichiarate impure, di cui si occupava l'articolo 3 del testo originale.

L'articolo 11, introdotto *ex novo*, impone al Consorzio di premunirsi da eventuali danni al prodotto ammassato mediante assicurazione,

L'articolo 12, ampiamente dibattuto in seno al Comitato ristretto, dà facoltà al Consorzio di vendere ai commercianti e alle cooperative una parte dell'essenza ammassata.

L'articolo 13 stabilisce che i prezzi di vendita dell'essenza di bergamotto sono determinati dal consiglio di amministrazione.

L'articolo 14 ripete il testo dell'articolo 8 nella stesura dell'originale disegno di legge. È stato inoltre introdotto, allo scopo di evitare adulterazioni delle essenze, il principio dell'ammasso presso il Consorzio, previa presentazione del certificato di analisi rilasciato dalla stazione sperimentale, delle partite di miscele di olio essenziale, di miscugli per profumeria, di nero di bergamotto. È stato inoltre stabilito che il valore di dette partite sarà deliberato dal consiglio di amministrazione del Consorzio, sentito il parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

L'articolo 15 ripete l'articolo 9 del testo primitivo meno la parte riguardante la concessione dell'integrazione di prezzo ai conferenti che non avessero riscosso in tutto o in parte gli anticipi eventualmente concessi dal Consorzio.

L'articolo 16 innova radicalmente il testo dell'articolo 10 originale. Il Consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione, approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può imporre ai singoli consorziati un prelevamento sul ricavato dalla vendita del prodotto ammassato, comunque non superiore al 3 per cento, per costituire un fondo di riserva da utilizzarsi ai fini istituzionali. Il fondo non ha pertanto carattere continuativo, ma scatta mediante il prelevamento, approvato di volta in volta dall'assemblea e ratificato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 17 ripete le sanzioni indicate nell'articolo 11 del testo primitivo; esse sono

state mutate di volta in volta e rese più sopportabili.

L'articolo 18 stabilisce la vigilanza per l'applicazione della legge in discussione. In luogo degli agenti delegati dal Consorzio del bergamotto, così come stabilito originariamente, viene affidata la vigilanza ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

L'articolo 19 ricalca in parte l'articolo 14 del testo del disegno di legge.

L'articolo 20 innova radicalmente l'articolo 15 del disegno di legge. Il presidente viene nominato con decreto da parte del ministro dell'agricoltura e delle foreste. Con altro decreto dello stesso ministro vengono nominati: nove membri eletti dall'assemblea tra i soci che siano proprietari o conduttori a qualsiasi titolo; tre membri eletti da separata assemblea dei coloni miglioratori e parziari, dei mezzadri e dei partecipanti in natura; il presidente dell'ente di sviluppo; due esperti del settore designati rispettivamente dalle camere di commercio di Reggio Calabria e Messina; due funzionari, almeno di grado sesto, nominati rispettivamente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 21 tratta della composizione del collegio sindacale. A differenza dell'articolo 16 del testo originario il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in luogo di nominare il presidente, un membro effettivo e uno supplente, nomina soltanto il presidente e il membro effettivo.

L'articolo 22 tratta della concessione dei contributi al Consorzio, senza modifiche o innovazioni al testo originale dell'articolo 17.

A conclusione della mia relazione debbo rendere noto alla Commissione che nel Comitato ristretto si è accesa una lunga disputa sull'opportunità di passare dal voto plurimo a quello *pro capite*. Per quanto mi riguarda sono convinto che quest'ultimo ha in sé i pregi di una più giusta e avanzata civiltà che premia ed esalta l'individuo in quanto a spiritualità e intelligenza e considera di ordine secondario i suoi beni e le sue ricchezze. Alcuni degli onorevoli colleghi sono allineati su questa strada che va percorsa con decisione perché tende al raggiungimento di un livello sociale superiore. Debbono però gli onorevoli colleghi concordare con me che in natura non si possono fare salti innovativi, se non rispettando le opportune gradualità. L'onorevole Frasca ha chiesto inoltre di voler far luce sulle gestioni precedenti del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria e sulle

eventuali responsabilità dei precedenti amministratori e della direzione del suddetto Consorzio. A questa e ad altre importanti ed impegnative richieste il Comitato ristretto ha dato risposta nella norma transitoria che sottopone all'esame di questa Commissione.

Al primo punto vengono prese in considerazione le modalità di votazione di cui all'articolo 20, punto a). Si stabilisce che per i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo, in luogo del coefficiente contemplato nello statuto vigente che assegna ad essi sino ad un massimo di 35 voti, detto massimo sia fissato a 4. Al secondo punto viene stabilito che l'essenza di bergamotto invenduta e giacente presso i magazzini del Consorzio, relativa alle campagne di produzione 1966-67 e 1967-68, può essere immessa al consumo solo nei limiti che a giudizio del consiglio di amministrazione non provochino turbamento all'equilibrio del mercato dell'essenza. Al terzo punto si nomina la commissione che dovrà controllare i quantitativi residui dell'essenza di cui al secondo punto. Al quarto punto si stabilisce che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge, il commissario governativo indice l'assemblea dei consorzisti per la nomina dei membri di sua competenza e predisporre inoltre le norme statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e quindi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al quinto punto viene stabilito che alla sua prima riunione, il consiglio di amministrazione, sulla base di una esauriente relazione presentata dal commissario governativo, predisporrà le proprie conclusioni che invierà successivamente al Ministero dell'agricoltura, sulle cause che hanno determinato la situazione di crisi in cui il Consorzio è venuto a trovarsi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo coscienti che un ottimo lavoro è stato fatto; che abbiamo risposto nei limiti possibili alle aspirazioni dei produttori di bergamotto; che abbiamo cercato di stabilire equilibrio, gradualità, giustizia. In tal modo anche la disciplina dell'ammasso obbligatorio dell'essenza che non corrisponde alle nostre aspirazioni, anche se è richiesto fortemente dalla base direttamente interessata, potrà esplicare la sua efficacia, difendendo i produttori dalla speculazione, soddisfacendo gli interessi dell'economia locale, assicurando, per quanto attualmente possibile, un prodotto qualitativamente migliore e puntando a realizzare quell'equilibrio del mercato dell'essenza che, da quanto è a nostra conoscenza, rappresenta la richiesta più diffusa e particolarmente valida.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1969

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e il Comitato ristretto per il prezioso lavoro svolto.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Darò ora lettura degli articoli dall'1 all'11 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò via via in votazione:

ART. 1.

Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico e sociale della zona dove si pratica tale coltura, e per assicurare idonee garanzie di qualità ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso.

L'ammasso è gestito dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946, con le modifiche contenute nella presente legge.

Sono considerati produttori i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni miglioratori, i mezzadri e i compartecipanti in natura di terreni coltivati a bergamotto.

Si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti anche se immaturi. Per l'ammasso di essenza di frutti immaturi il Consorzio terrà gestione separata.

(È approvato).

ART. 2.

I titolari delle aziende ove si coltiva il bergamotto hanno l'obbligo di denunciare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le superfici coltivate con la indicazione dei relativi dati catastali, con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella. I medesimi hanno altresì l'obbligo di denunciare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti.

(È approvato).

ART. 3.

I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al Consorzio del bergamotto almeno venti giorni prima dell'inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione con la presumibile quantità dei frutti dell'annata, specificando il tipo della conduzione ed indicando la quota spettante a mezzadri, coloni o compartecipanti, i quali

all'atto di ogni raccolta dei frutti acquistano a tutti gli effetti la piena disponibilità della quota di loro spettanza.

Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata entro tre giorni al Consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario. Si considera altresì cessione ogni lavorazione di frutti al di fuori della propria azienda.

Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale deve tenere un registro di carico e scarico ed annotarvi le quantità di frutti introdotti, quelli lavorati di volta in volta e i quantitativi di prodotti ricavati. Deve altresì inviare settimanalmente al Consorzio un estratto di detto registro.

Il Consorzio ha diritto di controllare le quantità denunciate mediante ispezione ai bergamotteti.

(È approvato).

ART. 4.

Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro dieci giorni dal termine della lavorazione, denunciare al Consorzio la quantità prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantità di essenza eventualmente già prodotta e il residuo presumibile quantitativo di prodotto da lavorare e il luogo dove essa viene conservata, denunciando entro cinque giorni ogni successivo movimento della stessa.

Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal Consorzio.

È vietato trasportare essenza di bergamotto senza la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal Consorzio, che deve accompagnare la merce.

(È approvato).

ART. 5.

All'atto del conferimento all'ammasso il Consorzio preleva cinque campioni dell'essenza consegnata da ciascun conferente. Due campioni devono essere chiusi col sigillo del Consorzio e tre del conferente, che ne ritira i primi due, mentre gli altri vengono trattiene dal Consorzio.

L'essenza conferita è sottoposta ad analisi di purezza, da eseguirsi su uno dei tre campioni del Consorzio dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria. Il risultato dell'analisi, che deve accertare anche il contenuto in eteri dell'essenza e gli eventuali difetti, deve essere comunicato al conferente a cura del Consorzio successivamente alle determinazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8.

(È approvato).

ART. 6.

Le partite di essenza di particolare pregio possono su richiesta avanzata dai produttori, nel modo e tempo stabiliti per ogni campagna, essere accantonate dal Consorzio, che se conveniente commercializzerà dette partite a favore delle ditte comunicate dai produttori interessati. Le quantità eventualmente accantonate non possono superare il 20 per cento del prodotto ammassato. Di questo 20 per cento, un terzo deve rimanere a disposizione del Consorzio per la costituzione di masse merceologicamente pregiate.

(È approvato).

ART. 7.

Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente saranno classificate, secondo la loro qualità, con la attribuzione di coefficienti numerici. A tale fine sarà attribuito il coefficiente 1 alle partite la cui qualità, valutata in base alle caratteristiche organolettiche, al contenuto in eteri e alla conservabilità del prodotto, corrisponda a quella media della produzione dell'annata. Le altre partite saranno classificate con coefficienti varianti da un minimo di 0,90 ad un massimo di 1,10, in relazione al distacco della loro qualità dalla media.

Alla classificazione provvede, previo esame dei campioni del prodotto, entro sei mesi dal conferimento, un'apposita commissione di valutazione merceologica, composta:

a) dal presidente del Consorzio o da un suo delegato che la presiede;

b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria o da un funzionario dallo stesso delegato;

c) dal direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi, o da un funzionario dallo stesso delegato;

d) da quattro bergamotticoltori tra i quali un colono nominati dal consiglio di amministrazione del Consorzio;

e) da due esperti della qualificazione delle essenze nominati rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e di Messina.

La Commissione dura in carica un anno, dal 1° dicembre al 30 novembre. I componenti di cui alle lettere d) ed e) non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive.

(È approvato).

ART. 8.

Ai fini della determinazione della qualità media della produzione dell'annata non si tiene conto delle essenze di cui all'articolo 10, né di quelle che presentino difetti dipendenti dalla qualità dei frutti lavorati o da cattiva lavorazione o cattiva conservazione dell'essenza e suscettibili di diminuire notevolmente il valore commerciale del prodotto. Per tali essenze non si fa luogo alla classificazione di cui al precedente articolo 7, ma sarà stabilito dalla commissione di cui allo stesso articolo un coefficiente di svalutazione, comunque non superiore al 35 per cento, ovvero al 75 per cento se trattasi di essenze di cui al citato articolo 10 comprensivo delle spese di distillazione. La relativa deliberazione deve essere comunicata al conferente entro 30 giorni.

(È approvato).

ART. 9.

Il coefficiente di qualità attribuito a ciascuna partita dovrà essere comunicato unitamente al risultato dell'analisi e ai dati organolettici a cura del Consorzio al conferente entro dieci giorni dalla relativa determinazione.

Il conferente ha facoltà di ottenere la revisione del certificato di analisi, assunto a base della successiva valutazione del coefficiente di qualità, attribuito a ciascuna partita, da effettuarsi a sue spese su uno dei campioni in suo possesso, presso un istituto di Stato scelto di comune accordo e in mancanza di tale accordo presso il Laboratorio centrale della direzione generale delle dogane.

(È approvato).

ART. 10.

Le essenze che non siano dichiarate pure saranno distillate a cura del Consorzio. Quelle dichiarate in possesso di caratteri o dati

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1969

anormali saranno ugualmente distillate quando, in seguito al giudizio della commissione o a quello definitivo, non possano essere utilizzate nello stato in cui siano state conferite. Il Consorzio può formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate.

(È approvato).

ART. 11.

Il Consorzio risponde del prodotto ammassato, della sua conservazione e si premunisce da eventuali danni per causa di forza maggiore mediante assicurazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 che è così formulato:

ART. 12.

Il Consorzio può riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori una parte della essenza ammassata, che potrà essere liberamente commerciata in Italia ed all'estero.

I deputati Fiumanò, Girolamo Tripodi e Miceli hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere in fine il seguente comma:

Tale parte non potrà superare un terzo dell'essenza totale ammassata ».

FIUMANÒ. Con questo emendamento, vorrei ovviare ad una dimenticanza del Comitato ristretto, perché altrimenti si potrebbe verificare il caso che il consiglio di amministrazione del Consorzio potrebbe dare ai commercianti privati tutta l'essenza e questo è contrario allo spirito del provvedimento.

CAPUA. Mi pare che non sia giusto affermare che l'emendamento vuole sopperire ad una dimenticanza, perché questo problema è stato discusso e il testo che abbiamo dinanzi — mi appello all'autorevole oratore — è il frutto di un elaborato compromesso che, del resto, ha una logica perché se è vero che noi vogliamo creare un ente che ha una grande responsabilità e cioè quella di far superare il periodo di crisi ad un prodotto, e se a questo ente noi abbiamo dato poteri direzionali, è inutile imporgli in partenza delle limitazioni, perché così lo riterremmo incapace di decidere in maniera idonea sulle sorti del prodotto. Voi siete stati fra i più solleciti a dire che questo ente rappresenta la espressione di una matura volontà. Per il

passato, anche durante il periodo di ammasso obbligatorio, l'ente ha sempre ritenuto, per la capacità e la volontà di smerciare il prodotto, di servirsi ampiamente dei commercianti locali. Ora noi perché dobbiamo limitare con legge questa volontà dell'ente? Sarà esso a decidere sulla percentuale; pertanto sono contrario all'emendamento.

TRIPODI ANTONINO. Sottoscrivo in pieno la dichiarazione dell'onorevole Capua.

MICELI. L'originario articolo 7 faceva obbligo al Consorzio di assegnare ai commercianti privati i due terzi della essenza ammassata. Ora il Comitato ristretto, dopo ampio dibattito, ha deciso di togliere l'obbligo. E infatti l'obbligo è stato tolto. Però se noi non poniamo un limite massimo alla facoltà del Consorzio, si potrebbe ricadere in condizioni peggiori di quelle previste dall'articolo 7. Come diceva giustamente l'onorevole Fiumanò, lo spirito della legge è quello della estromissione dei commercianti locali. Per questo motivo riteniamo che debba indicare il limite superiore, perché se manca questo limite si può arrivare a concessioni assurde. E in questo caso invece di modificare in bene l'articolo 7 del disegno di legge avremmo dato un colpo finale a peggiorarlo.

PRESIDENTE. Il deputato Frasca ha presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 12.

FRASCA. Questo problema, che era oggetto dell'articolo 7 del disegno di legge e che è ora oggetto dell'articolo 12 del testo concordato, è stato sempre discusso. Io ho avuto la possibilità, in sede di discussione generale così come in sede di Comitato ristretto, di mettere in evidenza il ruolo che i commercianti e gli industriali avevano nella produzione del bergamotto e ho anche, con molta sincerità e onestà, al di là di ogni posizione demagogica, detto con assoluta chiarezza che non era possibile cancellare improvvisamente questa realtà dovuta soprattutto alle carenze del Consorzio il quale aveva fatto sì, proprio attraverso la sua scarsa iniziativa, che i poteri che potevano essere da esso esercitati, fossero assorbiti da industriali e commercianti. Quando però abbiamo avuto quel colloquio non formale con i rappresentanti delle categorie interessate, che è stato ricordato all'inizio dal Presidente, abbiamo appreso da tutte le categorie che vanno dagli agricoltori ai coltivatori di

retti ai coloni ai mezzadri, che il tipo di consorzio che essi domandavano doveva essere soprattutto un consorzio di produttori di bergamotto, con il compito non soltanto dell'ammasso ma anche della industrializzazione e commercializzazione del prodotto.

È evidente che, in quel momento, non ho potuto non far rilevare la inopportunità di questo articolo 7 e ho anche detto a tale proposito che non mi convinceva neanche il testo, mai presentato in forma ufficiale, ma che comunque è circolato in questi ambienti, con il quale si intendeva sostituire l'articolo 7 del disegno di legge con un testo che suonava press'a poco così: « Il consorzio può riservare un certo quantitativo di essenza ai commercianti del ramo accordando la preferenza a quelli di Reggio Calabria e di Messina ed anche in tal caso può operare una riduzione del 5 per cento per un necessario utile commerciale ». Ho detto che questo potenziale emendamento all'articolo 7 era in contrasto con le risultanze del colloquio di cui sopra e implicitamente ho detto anche di no all'attuale articolo 12, con ciò volendo intendere che si demandasse al Consorzio la facoltà di poter decidere di annata in annata sulla possibilità di affidare ai commercianti la commercializzazione del prodotto senza limiti di sorta, ma ciò per sovrana decisione del Consorzio. Per questo, solo aderendo all'invito della maggioranza costituitasi nel Comitato ristretto, ho detto che non avrei al proposito sollevato alcuna questione di principio. Una volta però che questo problema viene risollevato da parte comunista, a modifica del suo primitivo atteggiamento, perché quell'emendamento sostitutivo cui ho fatto riferimento era stato preparato dal gruppo comunista, è evidente che debbo insistere per la soppressione di questo articolo perché non risolve nel modo più assoluto il problema e può soltanto rappresentare la riaffermazione di una politica di principio. Insistendo pertanto in quella che era la mia originaria posizione in seno al Comitato ristretto, insisto per la soppressione dell'articolo 12.

FIUMANÒ. L'onorevole Frasca si è riferito ad emendamenti che sono circolati negli ambienti di Montecitorio; il fatto è che non sono stati presentati.

MICELI. La soppressione dell'articolo 12 dà la facoltà al consiglio di amministrazione del Consorzio di affidare ai commercianti privati tutto il prodotto ammassato.

FRASCA. Non permetto che si dia una interpretazione di comodo alla mia posizione.

MICELI. Il Consorzio, attraverso il suo consiglio di amministrazione, può compiere tutti gli atti che non sono vietati dalla legge e, tra questi atti, potrebbe esservi quello di cedere tutta l'essenza di bergamotto ai commercianti privati. Se non mettiamo nella legge un limite è meglio ritornare all'articolo 7 originario.

IMPERIALE, *Relatore*. Chi non è dentro le segrete cose di questa lunga questione del bergamotto, non può rendersi conto precisamente della situazione. Per quanto riguarda questo articolo, vi erano interessi contrastanti considerevoli ed abbiamo constatato anche l'insorgere di questi interessi in quel colloquio non formale ricordato dal Presidente. Il principio che abbiamo voluto affermare è che il Consorzio è arbitro della commercializzazione del prodotto. Infatti anche nelle eccezioni che abbiamo prospettato è sempre il Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria che commercializza tutte le partite di essenza. Era indispensabile anche tener presente l'esigenza dei commercianti che hanno trattato sempre, per tradizione, la essenza di bergamotto. Comunque, per non venire meno al principio stabilito, abbiamo trovato la soluzione lasciando libero il consiglio di amministrazione del Consorzio di fare con i suoi interessi gli interessi dei produttori. Cioè, se il consiglio di amministrazione constaterà che è interesse dei produttori vendere la partita attraverso i commercianti sarà libero di farlo; se non risconterà questa convenienza, potrà vendere per conto proprio. Siamo pertanto contrari sia all'emendamento Fiumanò sia a quello Frasca.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni dei due emendamenti.

FIUMANÒ. Per dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo Frasca, ritengo che l'accoglimento di tale emendamento peggiorerebbe la situazione sovvertendo uno dei principi fondamentali del provvedimento, che vuole l'esclusione di interessi che non siano quelli dei produttori agricoli. In effetti, come caso limite, il Consorzio potrebbe anche affidare ai commercianti privati la

commercializzazione dell'intero prodotto ammassato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Frasca interamente soppressivo dell'articolo 12, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fiumanò aggiuntivo in fine di un comma, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo sopra letto.

(È approvato).

Do ora lettura degli articoli dal 13 al 19 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò via via in votazione.

ART. 13.

I prezzi di vendita delle essenze di bergamotto sono determinati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

(È approvato).

ART. 14.

Tutta l'essenza posta in vendita dal Consorzio del bergamotto deve essere confezionata in recipienti sigillati a stagno dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria, che esegue il controllo analitico secondo le norme del decreto ministeriale 18 novembre 1930.

Gli imballaggi esterni ai recipienti devono essere sigillati a cura del Consorzio, con il marchio del Consorzio stesso.

È vietato ai rivenditori rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.

Allo scopo di evitare adulterazioni delle essenze le partite di miscele di olio essenziale, i miscugli per profumeria e il nero di bergamotto, accompagnate rispettivamente dal certificato di analisi della Stazione sperimentale su indicata, debbono essere ammassate presso il Consorzio che ne decide, a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione, il più opportuno impiego.

Il valore di dette partite sarà deliberato dal consiglio di amministrazione sentito il parere della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

(È approvato).

ART. 15.

Il ricavato della vendita dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso e gli eventuali ammortamenti degli impianti, sarà dal Consorzio distribuito ai conferenti, assegnando per ciascuna partita con coefficiente di qualità uguale ad 1 una somma corrispondente al prezzo medio, diminuita della competente aliquota delle dette spese di gestione, e per le altre partite somme maggiori o minori in proporzione dei rispettivi coefficienti.

Per le essenze di cui al precedente articolo 8 sarà assegnata una somma corrispondente al suddetto prezzo medio ridotto del coefficiente di svalutazione di cui allo stesso articolo.

Il riparto finale si effettua mediante rendiconto generale approvato dal consiglio di amministrazione del Consorzio e ratificato dagli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 16.

Il Consorzio del bergamotto su proposta del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può imporre ai singoli consorziati un prelevamento sul ricavato dalla vendita del prodotto ammassato, comunque non superiore al 2 per cento, per costituire un fondo di riserva da utilizzarsi ai fini istituzionali.

(È approvato).

ART. 17.

L'inadempimento all'obbligo di conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento dell'intero valore del prodotto sottratto al conferimento. Quando non sia possibile determinare altrimenti la quantità sottratta all'ammasso, la medesima viene considerata corrispondente ad una misura tra un minimo di 50 chilogrammi ed un massimo di 100 chilogrammi per ettaro in rapporto alla produzione media dell'annata, secondo i rilevamenti statistici annuali effettuati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente.

Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma del

primo comma dell'articolo 14, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore alla quarta parte né superiore alla metà dell'intero valore del prodotto acquistato.

Il conduttore di bergamotteto che omette la denuncia di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5 mila a lire 15 mila per ettaro di superficie coltivata a bergamotto a cui la omissione si riferisce. Ad analoga sanzione è soggetto il conduttore di bergamotto che faccia una denuncia preventiva di frutti inferiore di oltre un terzo rispetto al quantitativo risultante da stima disposta dal prefetto di Reggio Calabria.

Chiunque ceda frutti di bergamotto senza adempiere in tutto o in parte all'obbligo di denuncia di cui al terzo comma dell'articolo 3 è soggetto, oltre che alla sanzione prevista nel primo comma del presente articolo, ad altra sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 300 a lire mille per ogni quintale di frutto ceduto e non denunciato.

Il produttore di essenza di bergamotto che omette la denuncia di cui all'articolo 4, primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire 1.500 per ogni chilogrammo di essenza non denunciata. La sanzione è ridotta di un decimo se la denuncia è fatta tardivamente ma non oltre il 31 marzo.

L'inadempimento all'obbligo previsto ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad un quinto né superiore al terzo del valore dei frutti non denunciati.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto senza avere ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a lire mille per ogni chilogrammo di essenza trasportata.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto non accompagnata dalla bolletta da cui risulta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire 5.000.

Il rivenditore che rimuove o altera il sigillo o il marchio apposto dal Consorzio agli imballaggi contenenti essenze di bergamotto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000.

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nei precedenti commi non si trasmette agli eredi.

(È approvato).

ART. 18.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative violazioni è demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che accertate le infrazioni debbono:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro 30 giorni, l'accertamento della infrazione all'interessato;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto di Reggio Calabria.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso l'ufficio del registro di Reggio Calabria con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto di Reggio Calabria, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. La opposizione si propone mediante ricorso.

Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di 20 giorni, e dispone la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1969

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

(È approvato).

ART. 19.

I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro quindici giorni dalla predetta data, le quantità dell'essenza ed a conferire la medesima secondo le indicazioni del Consorzio stesso.

Per le inadempienze relative alla denuncia ed al conferimento previsti dal precedente comma, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 17, quinto e primo comma.

(È approvato).

I deputati Girolamo Tripodi, Fiumanò e Miceli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 19-bis.

«Ogni socio del Consorzio ha diritto ad un solo voto in occasione delle assemblee del Consorzio».

TRIPODI GIROLAMO. Abbiamo proposto questo emendamento perché riteniamo superati i metodi di votazione di certi enti consortili, tanto vero che il fatto di aver mantenuto il voto plurimo nel Consorzio del bergamotto è considerato da noi uno degli elementi che hanno determinato la crisi attuale in quanto non ha consentito alle categorie più vaste, coloni e piccoli proprietari, di partecipare più attivamente alla determinazione della vita economica del Consorzio stesso.

Non credo quindi che oggi si possa ancora mantenere il voto plurimo, anche ridotto come proposto dal relatore. Il problema deve essere risolto, e questo lo ha detto stamane anche l'onorevole Imperiale. Ognuno dovrà essere riconosciuto come uomo e non per la sua ricchezza perché sono stati i coloni a creare il bergamotto su terre dove prima non si coltivava niente. Ritengo che a un certo

punto debbano essere capovolti i termini del congegno che basava l'elezione sulla superficie posseduta e lo si debba indirizzare verso il riconoscimento di ogni produttore partecipante al Consorzio. Noi sosteniamo che attraverso questa via è naturale e possibile dare a tutti il diritto di contribuire alla elezione degli organi interni ed allo sviluppo del Consorzio e della stessa economia agricola della zona. Con la nostra proposta cadono i pregiudizi nei confronti del più povero, le discriminazioni nei confronti dei piccoli produttori e nello stesso tempo cadono certe situazioni che, nelle campagne, hanno permesso l'aggravamento dello stato di abbandono e di impoverimento delle categorie più povere. Insistiamo quindi nell'emendamento da noi presentato perché riteniamo che esso porti avanti la libertà e la democrazia nelle campagne.

IMPERIALE, *Relatore*. Come indirizzo personale ero e sono d'accordo per il voto *pro capite*. Nel Comitato ristretto il problema è stato dibattuto e siamo scesi dai 35 voti previsti dall'attuale statuto del Consorzio a 4. Ciò è precisato in un mio emendamento alle norme finali transitorie. Sono pertanto contrario all'articolo aggiuntivo Tripodi Girolamo ed altri.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore.

TRIPODI ANTONINO. Per dichiarazione di voto, mi permetto di essere di parere contrario a quello espresso dal collega comunista. Sorvolo su certi apprezzamenti che mi sembrano fuori luogo in questa sede che è tecnica e molto responsabile e penso che l'aver ridotto da oltre 30 punti a 4 punti il voto che viene dato agli apportatori del prodotto e che tiene conto che questi apportatori sono anche proprietari della terra, è il massimo che il Comitato ristretto poteva fare. Voteremo pertanto contro l'articolo aggiuntivo proposto dai colleghi del partito comunista.

CAPUA. Anch'io voterò contro.

MICELI. Noi vogliamo solo precisare che il voto deve essere: una persona, un voto; un socio, un voto. Noi diamo la possibilità di qualsiasi metodo di votazione perché è lo statuto del Consorzio che stabilisce il metodo di votazione. Ma è la legge che dà i principi ai quali deve uniformarsi lo statuto come per

esempio la legge sui Consorzi agrari in cui si stabilisce che ogni socio ha un voto. Vi deve essere una scelta iniziale e questa scelta è tra i 4 voti come base da attribuire ai coltivatori di bergamotto ed il voto *pro capite*. È inutile spezzare una lancia a favore del voto *pro capite*; dobbiamo dire che se vogliamo dare democrazia a questo ente e non farne una società, dobbiamo accettare il voto *pro capite*. Chiedo che ci si esprima chiaramente in tal senso. Noi voteremo a favore dell'articolo aggiuntivo Tripodi Girolamo ed altri.

FRASCA. Voterò a favore.

DE LEONARDIS. Vorrei chiarire quella che è la situazione del voto *pro capite*. Per contribuire a formare un quadro generale devo dire che proprio in riferimento alla conduzione diretta, alla rappresentanza dei coltivatori diretti, la esclusione dai voti di quelli che hanno frazioni non apprezzabili di prodotto non è controproducente, e questo l'abbiamo constatato in occasione delle passate elezioni dei consigli. Durante la passata legislatura abbiamo avuto modo di affrontare il tema, ed abbiamo potuto constatare che in definitiva anche questa distinzione dei voti dava varie possibilità di associazionismo, e quindi di un determinato peso nella votazione di fronte a quelli che hanno interessi maggiori, con l'apporto di un maggiore quantitativo di prodotto. Ed io portai varie statistiche, anche quelle della Sicilia, a comprova della mia tesi.

Ora, il nostro è un fatto che ci auguriamo transitorio; ma dobbiamo pensare che si può anche creare un precedente che possa eventualmente investire altri settori. Comunque resta fermo — e vi prego di prenderne atto — che il modo di votazione è stato approvato da tutti i consorzi e ha dato anche la possibilità ai coltivatori diretti di avere la maggioranza nei consorzi stessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 19-bis Tripodi Girolamo ed altri.

(È respinto).

L'articolo 20 è così formulato:

ART. 20.

Il consiglio di amministrazione del Consorzio è così composto:

1) dal presidente, nominato con apposito decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

2) dai seguenti membri nominati con decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) nove membri eletti dall'assemblea del Consorzio tra i soci proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Tale elezione deve svolgersi con voto limitato a sei preferenze sulla lista di nove candidati. Alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno attribuiti sei seggi, mentre alla seconda andranno i residui tre seggi;

b) tre membri eletti da separata assemblea dei coloni miglioratori e parziari, dei mezzadri e dei compartecipanti in natura;

c) il presidente dell'ente di sviluppo o un suo delegato;

d) due esperti del settore designati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e Messina;

e) due funzionari, almeno di grado sesto, nominati rispettivamente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Lo statuto può prevedere la partecipazione di membri con funzioni consultive.

Il deputato Frasca ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, n. 1), sostituire le parole: nominato con apposito decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con le altre: nominato a maggioranza assoluta di voti dal consiglio di amministrazione.

Al primo comma, n. 2), sostituire la lettera a), con la seguente:

a) dodici membri eletti dall'assemblea del Consorzio. Tale elezione deve svolgersi con voto limitato a otto preferenze su di una lista composta da 12 candidati. Alla lista che avrà ottenuto i maggiori voti saranno attribuiti otto seggi ed alla lista che avrà riportati i voti maggiori dopo la prima votazione saranno assegnati 4 seggi.

Al primo comma, n. 2), lettera e), aggiungere in fine le parole: Detti funzionari avranno funzioni consultive.

FRASCA. Con il primo emendamento propongo che la nomina del presidente venga fatta dal consiglio di amministrazione.

L'altro emendamento riguarda il n. 2), esattamente la lettera a) e la lettera b) dove si parla dei membri del consiglio di ammini-

strazione eletti dall'assemblea del Consorzio. Ora queste due parti dell'articolo, così come sono congegnate, prevedono due votazioni separate. Qui siamo di fronte ad una nota questione di principio che noi socialisti abbiamo sempre sostenuto e cioè quella del voto *pro capite*. L'articolo è fatto in modo tale da consentire due votazioni discriminatorie, per cui alla prima votazione parteciperebbero i « migliori » e alla seconda votazione i... « diseredati ». Il terzo emendamento riguarda i funzionari designati dai due Ministeri del commercio con l'estero e dell'agricoltura. Su questo problema si è tanto discusso nel Comitato ristretto e anche il rappresentante del Governo aveva accettato il principio che questi due funzionari avessero soltanto funzioni consultive. Invece ci troviamo di fronte ad un testo che attribuisce loro diritti pieni in seno al consiglio di amministrazione. Per questo motivo in un primo tempo si era detto di no all'inclusione in seno al consiglio di amministrazione di funzionari ministeriali e di no s'era detto ai rappresentanti sindacali. Ora propongo che i due funzionari del Ministero agricoltura e del Ministero del commercio con l'estero abbiano soltanto ed esclusivamente funzioni consultive. D'altra parte se ci si preoccupa di assicurare una rappresentanza ministeriale credo che essa già sia garantita dalla presenza dei due esperti designati dalle camere di commercio di Reggio Calabria e di Messina. Non possiamo consentire che il Governo introduca a pieno titolo nel consiglio di amministrazione del Consorzio due propri agenti.

Vorrei infine precisare che il secondo emendamento da me presentato, se approvato, comporta la soppressione della lettera *b*). Esso presuppone inoltre l'accoglimento del principio del voto *pro capite*.

PRESIDENTE. I deputati Fiumanò, Girolamo Tripodi e Miceli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, n. 2), lettera a), sostituire le parole: a qualsiasi titolo, con le altre: non coltivatori.

Al primo comma, n. 2), dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

a-bis) tre membri eletti da separata assemblea di conduttori coltivatori diretti.

Al primo comma, n. 2), alla lettera b), sostituire la parola: tre, con l'altra: quattro.

Al primo comma, n. 2), lettera e), aggiungere in fine: con funzioni consultive.

FIUMANÒ. I primi tre emendamenti sono chiari di per sé. Sul quarto, vorrei sottolineare che noi preferiamo che i funzionari ministeriali abbiano solo funzioni consultive e non diritti pieni, per salvaguardare meglio gli interessi dei produttori agricoli.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Imperiale, ha presentato il seguente emendamento all'articolo 20:

Aggiungere in fine il seguente comma:

Ciascun membro del consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

IMPERIALE, Relatore. Per quanto riguarda il primo emendamento Frasca che affida la nomina del presidente del Consorzio al consiglio di amministrazione anziché al ministro dell'agricoltura e delle foreste, devo dire che per quanto sia d'accordo nel democratizzare al massimo il consiglio, non posso ignorare che ci troviamo di fronte ad un Consorzio obbligatorio in situazione difficile. Per questo penso che, almeno per un certo periodo di tempo, è indispensabile che il presidente sia nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono quindi contrario all'emendamento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento Frasca, che vorrebbe portare a 12 i nove membri eletti dall'assemblea, penso che sarebbe cosa ottima poter unificare l'assemblea. Per quanto mi riguarda, io credo in modo particolare ad una grande assemblea dove la personalità di ognuno valga la personalità dell'altro, ma in questo caso specifico, dato che noi dobbiamo fare opera di formazione e di preparazione specialmente dei coltivatori diretti, mezzadri e partecipanti, penso sia indispensabile, così come è stato ampiamente giustificato in sede di Comitato ristretto, che si rimanga alle due assemblee separate.

CAPONI. Ma allora, perché abbiamo fatto la Costituzione ?

IMPERIALE, Relatore. Mi dispiace di non conoscere il collega e di non averlo mai visto in Comitato ristretto, dove i problemi sono stati ampiamente dibattuti. Comunque penso che, proprio per i principi che ho esposto, è con fermezza che riaffermo che è bene lasciare le due assemblee, proprio perché i coloni e mezzadri abbiano la giusta rappresentatività in seno al consiglio di amministrazione. Pertanto sono contrario al secondo emendamento.

Il terzo emendamento Frasca è identico al quarto emendamento Fiumanò: attribuzione di sole funzioni consultive ai due funzionari nominati dal Ministero del commercio con l'estero e da quello dell'agricoltura quali membri del consiglio di amministrazione del Consorzio. Non avevamo tenuto conto, nella prima stesura del testo in Comitato ristretto, di quella che è la volontà specialmente del Ministero del commercio con l'estero che è particolarmente interessato al problema, in quanto l'80 per cento del prodotto commercializzato viene esportato.

FRASCA. Questo però, onorevole Imperiale, è un colpo di mano perché altera la composizione del consiglio di amministrazione.

IMPERIALE, *Relatore*. Non me ne deve fare un appunto in quanto, con la mia tradizionale correttezza, l'ho avvertito della mutata situazione prima dell'inizio di questa seduta. Comunque sono contrario anche a questo emendamento e ai tre emendamenti Fiumanò ed altri.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore anche per quanto si riferisce ai diritti dei due funzionari ministeriali che mi pare sia il punto di maggiore attrito. Noi abbiamo approvato nel Comitato ristretto il principio che il consiglio di amministrazione sia composto in prevalenza di produttori ed abbiano eliminato i quattro esperti del Ministero della agricoltura e delle foreste, e i tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, proprio per rispettare questo principio. Si è però ritenuto opportuno proporre che vengano inclusi, come in tutti i consigli d'amministrazione di questo tipo, rappresentanti di amministrazioni dello Stato particolarmente interessate. Si è discusso se a titolo consultivo o di pieno diritto. Ho sempre insistito che fossero di pieno diritto. In ogni caso abbiamo avuto reiterate formali richieste dal Ministero del commercio con l'estero perché i suoi funzionari entrino di pieno diritto nel consiglio di amministrazione del Consorzio.

FRASCA. C'è già il rappresentante della camera di commercio.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La camera di commercio rappresenta le categorie interessate.

FRASCA. La camera di commercio rappresenta tutti i settori della economia anche per quanto attiene ai rapporti con l'estero ed è abilitata a svolgere funzioni che il funzionario che rappresenta il Ministero del commercio con l'estero non può svolgere.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chi sarà il rappresentante della camera di commercio? Un esportatore designato dalla camera stessa, quindi un portatore di interessi legittimi ma settoriali. Per altro, la giunta camerale è nominata dal Ministero dell'industria, mentre in questo caso il Ministero del commercio con l'estero, dato che il 90 per cento circa del prodotto viene esportato, ha un interesse ed una funzione importantissimi e dobbiamo rendercene conto. Quanto alle preoccupazioni di altro tipo espresse dall'onorevole Frasca, a me sembra siano fugate proprio dalla dizione della legge che stabilisce si tratti di funzionari di grado non inferiore al sesto. Queste sono le ragioni per cui ritengo si debba mantenere la dizione prevista nel testo in esame.

In conclusione, sono favorevole all'emendamento del relatore e contrario a tutti gli altri.

FIUMANÒ. Vorrei ricordare al rappresentante del Governo che il provvedimento in esame è frutto di una discussione abbastanza elaborata e noi come gruppo comunista, a differenza degli atteggiamenti assunti nella terza e quarta legislatura quando un identico disegno di legge venne in discussione presso la nostra Commissione, abbiamo assunto oggi una diversa posizione; non vorremmo tornare a riprendere le vecchie posizioni.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il provvedimento attuale è molto diverso e più aperto.

FIUMANÒ. La composizione del consiglio di amministrazione è decisiva per il nostro atteggiamento. È decisiva perché volevamo introdurre una ventata di progresso nelle campagne, dove vi è una rendita parassitaria che raggiunge e supera il 50 per cento; è per questo che la composizione del consiglio di amministrazione è fondamentale rispetto al nostro atteggiamento. La presenza di membri non elettivi in questo consorzio ed in numero considerevole (sei elementi) rischia di cambiare e di stravolgere tutti i motivi della di-

scussione ed anche l'approdo a cui eravamo arrivati. Siamo dell'avviso che i membri esterni debbano avere funzioni solamente consultive. Sono questi i motivi per i quali insistiamo e preghiamo di tener conto del nostro atteggiamento perché il lavoro fatto non debba essere disperso.

FRASCA. Vorrei anch'io far presente al rappresentante del Governo che la composizione del consiglio di amministrazione è cosa essenziale e determinante ai fini del nostro voto. Governo e relatore devono tener conto della nostra opposizione a certe soluzioni.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Pongo in votazione il primo emendamento Frasca al n. 1 del primo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo emendamento Frasca, interamente sostitutivo della lettera a), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fiumanò ed altri, sostitutivo alla lettera a), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fiumanò ed altri, aggiuntivo di una lettera a-bis), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fiumanò ed altri, sostitutivo alla lettera b), contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo al terzo emendamento Frasca, identico all'ultimo emendamento Fiumanò ed altri, alla lettera e), aggiuntivo in fine delle seguenti parole: « con funzioni consultive ».

FIUMANÒ. Per dichiarazione di voto, vorrei far presente che se tale emendamento venisse respinto, il gruppo comunista si riserva di chiedere la rimessione in aula del provvedimento.

IMPERIALE, *Relatore*. Vorrei dare atto all'onorevole Fiumanò che il Comitato ristretto aveva concordato sull'attribuzione di sole funzioni consultive ai due funzionari ministeriali.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dopo l'intesa intervenuta in Comitato ristretto, mi è pervenuta nuova formale richiesta del Ministero del commercio con l'estero perché un funzionario di tale dicastero venisse incluso nel consiglio di amministrazione del Consorzio a pieno titolo. Io non potevo non farmi portavoce in codesta Commissione di tale richiesta, naturalmente parificando il rappresentante del Ministero dell'agricoltura a quello dell'altro dicastero. Comunque mi rimetto alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Frasca-Fiumanò sopra indicato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Imperiale aggiuntivo in fine di un comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 20.

Il consiglio di amministrazione del Consorzio è così composto:

1) dal presidente, nominato con apposito decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

2) dai seguenti membri nominati con decreto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) nove membri eletti dall'assemblea del Consorzio tra i soci proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Tale elezione deve svolgersi con voto limitato a sei preferenze sulla lista di nove candidati. Alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno attribuiti sei seggi, mentre alla seconda andranno i residui tre seggi;

b) tre membri eletti da separata assemblea dei coloni miglioratori e parziari, dei mezzadri e dei compartecipanti in natura;

c) il presidente dell'ente di sviluppo o un suo delegato;

d) due esperti del settore designati rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria e Messina;

e) due funzionari, almeno di grado sesto, nominati rispettivamente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni consultive.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Lo statuto può prevedere la partecipazione di membri con funzioni consultive.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

ART. 21.

Il collegio sindacale è così composto:

- 1) dal presidente;
- 2) da due membri effettivi;
- 3) da due membri supplenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina il presidente e un membro effettivo.

L'assemblea nomina gli altri membri, scegliendo quello effettivo tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole da: « scegliendo... », fino alla fine.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il Governo accetta lo emendamento del relatore, anche perché è difficile reperire iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 21.

Il collegio sindacale è così composto: dal presidente, da due membri effettivi, da due membri supplenti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina il presidente e un membro effettivo. L'assemblea nomina gli altri membri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22, al quale non sono stati presentati emendamenti, che è così formulato:

ART. 22.

È concesso al Consorzio del bergamotto un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di anni 5, decorrenti dal 1969, per

consentirgli di provvedere al riequilibrio e alla normalizzazione del mercato dell'essenza.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il relatore ha presentato un articolo aggiuntivo, che prenderebbe il numero 23, così formulato:

ART. 23.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla norma finale transitoria che provvisoriamente, e salvo coordinamento, prende il numero 24, ed è così formulata:

ART. 24.

(Norma transitoria)

L'essenza di bergamotto invenduta e giacente presso i magazzini del Consorzio, relativa alle campagne di produzione 1966-67 e 1967-68 può essere immessa al consumo soltanto nei limiti quantitativi che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non comportino turbative al normale equilibrio del mercato della essenza.

La trasformazione dei quantitativi residui dell'essenza di cui al precedente comma dovrà avvenire sotto il controllo di una commissione costituita: dal presidente del Consorzio o un suo delegato, dal direttore della Stazione sperimentale e dall'ispettore provinciale agrario.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il commissario governativo indice l'assemblea generale dei consorzisti per la nomina dei membri di propria competenza di cui agli articoli 20 e 21. Inol-

tre predisporre entro tale termine le norme statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e quindi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla sua prima riunione il consiglio di amministrazione, sulla base di relazione presentata dal commissario governativo, predisporrà le proprie conclusioni sulle cause che hanno determinato la situazione di crisi in cui il Consorzio è venuto a trovarsi. Tali conclusioni dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il relatore, onorevole Imperiale, ha presentato i seguenti emendamenti:

premettere al primo comma, il seguente:

« Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo, in luogo del coefficiente contemplato nello statuto vigente che assegna ad essi fino a 35 voti, sarà assegnato un coefficiente massimo di quattro voti »;

all'ultimo comma, aggiungere dopo le parole: « proprie conclusioni », le altre: « sulla situazione amministrativa delle passate gestioni e ».

IMPERIALE, *Relatore*. Il primo emendamento è stato da me illustrato quando si è parlato del voto *pro capite*. Il secondo si illustra da sé.

PRESIDENTE. Il deputato Antonino Tripodi ha presentato il seguente comma aggiuntivo, dopo il primo:

« I contratti in corso per la commercializzazione del prodotto e le relative vendite già concordate prima e dopo il 20 novembre 1969 e sino alla data della presente legge sono rispettati ».

TRIPODI ANTONINO. È noto a tutti che a partire dal 20 novembre è stata iniziata ufficialmente la campagna per il bergamotto, ed è del pari noto che moltissimi produttori e commercianti, nell'assenza di ogni norma che disponesse il contrario, hanno già iniziato la loro attività commerciale vendendo partite di bergamotto. Noi non possiamo ignorare questa realtà, derivante da azioni pienamente legittime nell'assenza di altra norma; ed è giusto pertanto che una norma transitoria dica che sono accettati e riconosciuti validi i contratti, stipulati nell'assenza di questa legge, per la corresponsione di determinati quantitativi di prodotto.

PRESIDENTE. Il deputato Frasca ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'ultimo comma, così formulato:

« Il consiglio di amministrazione del Consorzio nella sua prima seduta dopo l'insediamento, su relazione del commissario governativo, accerterà lo stato di consistenza dell'ente, redigerà apposito verbale e lo sottoporrà all'approvazione dell'assemblea del Consorzio stesso. La nuova gestione sarà separata da quella precedente ».

FRASCA. È questa una delle due questioni di principio per le quali si è battuto il gruppo socialista in Comitato ristretto. Nel corso del colloquio non formale con le categorie interessate siamo venuti a conoscenza di gravi irregolarità consumate dagli amministratori del Consorzio, alcune di natura penale.

DE LEONARDIS. Perché non le denunciate alla magistratura, se sono di natura penale?

FRASCA. Come mai il Governo non si è accorto, in lunghi anni, di quello che avveniva nel Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, tanto più che la stampa ha parlato anche di denunce? E se queste denunce non sono andate avanti è perché, purtroppo, ritarda la macchina dello Stato. D'altra parte, siamo in provincia di Reggio Calabria dove esiste quella situazione che è esplosa anche con il convegno mafioso dell'Aspromonte dell'ottobre 1969. E mi consenta il collega De Leonardis di ricordare che la situazione a Reggio Calabria è tale per cui viene arrestato un mafioso, in casa sua si fa una perquisizione e si trova la fotocopia di un interrogatorio reso da un altro detenuto il giorno avanti. E così si capisce perché certi provvedimenti penali non vengono portati avanti.

Nel corso del colloquio prima ricordato, abbiamo appreso tutta una serie di casi che hanno permesso al Consorzio di diventare monopolio di tre o quattro persone che vi hanno determinato il bello e il cattivo tempo. Abbiamo appreso che ci sono 110.000 chili di essenza di bergamotto invenduti e che è stata elevata la perdita di filtraggio — che di solito è dell'1 per cento — al 3 per cento. Abbiamo appreso di alti stipendi e di alte percentuali dati al direttore del Consorzio; ed abbiamo appreso del regime politico dei prezzi, per cui gli esportatori riuscivano a collocare il prodotto sui mercati italiani e su quelli

internazionali, mentre il Consorzio lo teneva invenduto; abbiamo appreso di sofisticazioni ed altro.

Che cosa dobbiamo fare? I 300 milioni attuali per cinque anni li dobbiamo mettere nel calderone per pagare le vecchie malefatte oppure dobbiamo cercare di fare una netta distinzione fra gestione vecchia e nuova? Per questo ho presentato il mio emendamento che si informa ad un principio essenziale per il quale si è battuto il partito socialista. Vuol dire che si starà a vedere se il Governo si servirà su questo problema della vecchia maggioranza o se cercherà di crearne una nuova coi liberali e il Movimento sociale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. L'onorevole Frasca sa che su questo punto abbiamo già raggiunto un accordo di maggioranza in Comitato ristretto; quindi è inutile parlare di cambio di maggioranza.

IMPERIALE, *Relatore*. Non sono del tutto contrario all'emendamento Tripodi Antonino, ma la sua formulazione mi lascia perplesso.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Chi ci dà la sicurezza della data? Il contratto viene rogato dinanzi al notaio? Sono rispettati i contratti, ma a quali condizioni? È un problema tecnico perché mi rendo conto che non si deve arrivare ad una lesione di diritto. Occorre trovare una formula che consenta una certezza del diritto.

TRIPODI ANTONINO. La campagna del bergamotto si è iniziata il 20 novembre e non vi era allora la norma che stabilisce il conferimento obbligatorio; sono stati, quindi, stipulati dei contratti. Quale è la loro sorte, oggi con il varo di una legge che viene a campagna già iniziata?

FIUMANÒ. Se l'emendamento in discussione venisse approvato, le conseguenze sarebbero gravissime; la legge, per lo meno nel primo anno, sarebbe svuotata e si darebbe possibilità e luogo a qualsiasi speculazione da parte dei commercianti e degli esportatori. La situazione di fatto nella provincia di Reggio Calabria e soprattutto nelle zone del Reggino dove si produce il bergamotto, è la seguente (non ho potuto fare però un accertamento ufficiale): ogni commerciante che si rispetti, è stato da due mesi a questa parte cauto nel contrattare essendo a conoscenza

che il Governo aveva presentato un disegno di legge ampiamente discusso da parte di tutte le categorie in una riunione della Camera di commercio, alla presenza anche del ministro del commercio con l'estero che vi si era recato per altri motivi.

A mio parere, si tenta attraverso questo emendamento di vanificare la legge nel primo anno della sua applicazione. Siamo quindi decisamente contrari e dichiariamo che l'emendamento non risponde alla situazione di fatto. Chiediamo che il Governo tenga conto dell'atteggiamento da noi assunto per evitare, ripeto ancora una volta, che i risultati raggiunti siano dispersi.

DE LEONARDIS. L'emendamento è superfluo. Vi è un principio generale di diritto che dice che la legge dispone solo per l'avvenire e l'obbligo non viene configurato che all'atto dell'entrata in vigore della legge. Non c'è magistrato che non applichi questo principio a chi prima della legge abbia commercializzato il bergamotto. Per questi motivi l'emendamento proposto è superfluo, se dobbiamo rispettare i principi generali del diritto, a meno che, e non credo che lo possa essere, non si introduca una norma retroattiva che, d'altro canto, non avrebbe efficacia.

CAPUA. In campo commerciale, la semplice lettera di una ditta costituisce impegno senza che vi sia un contratto scritto, firmato davanti al notaio.

TRIPODI ANTONINO. La mia preoccupazione è che la legge ha determinate sue norme così perentorie nell'esigere il conferimento del prodotto; che non vorrei che il Consorzio, divenuto obbligatorio, si rivolgesse ai produttori che spesso sono anche commercianti e dicesse loro di conferire il prodotto. Con queste precisazioni che restano a verbale ritiro l'emendamento.

IMPERIALE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Frasca.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario anch'io perché sul problema si è ampiamente discusso in Comitato ristretto e si è giunti ad una decisione. Sono invece favorevole ai due emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Metto ai voti l'emendamento Imperiale ag-

giuntivo di un comma, prima del primo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Frasca interamente sostitutivo dell'ultimo comma.

CAPUA. Mi asterrò nella votazione. Ricordo che l'emendamento Frasca mira a consentire indagini sull'attività del passato Consorzio e a ciò noi non siamo contrari. Il commissario governativo dell'ente ha però dichiarato al Comitato ristretto di non aver accertato alcun illecito nella passata gestione.

FRASCA. Non è vero. Il commissario non aveva poteri per compiere un tale sindacato.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il commissario ha dichiarato, anche in una riunione dei rappresentanti della categoria a Reggio Calabria, di essere stato nominato commissario straordinario dell'ente a seguito dello scioglimento del consiglio di amministrazione e di non essere stato chiamato a compiere indagini.

FIUMANÒ. Voterò a favore dell'emendamento Frasca, perché esso corrisponde alla nostra posizione che denuncia la responsabilità dei dirigenti e in particolare del direttore del Consorzio. Ritengo che ci sia grande attesa in Calabria sulla serietà con cui si vuole indagare sulle responsabilità della crisi. Già nell'esame del bilancio dell'agricoltura 1966-1967 avevamo richiamato l'attenzione del Governo sull'opportunità di sciogliere il consiglio di amministrazione sulla base della sentenza della corte costituzionale del 1962. E chiedevamo che si facesse luce su tutta l'attività del Consorzio e dei dirigenti.

TRIPODI ANTONINO. Poiché al momento mancano elementi di valutazione in merito alla gestione precedente, mi astengo nella votazione.

DE LEONARDIS. Non è il Parlamento che può bloccare un'azione che eventualmente spetta alla magistratura. Pertanto voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Frasca, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, onorevole Imperiale, sostitutivo all'ultimo comma, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni finali di voto.

FIUMANÒ. Abbiamo collaborato al miglioramento del disegno di legge n. 1692, anche se gli ammassi obbligatori e soprattutto i consorzi obbligatori trovano la nostra parte non consenziente, anzi nettamente contraria per motivi di principio, e perché non sono dimenticate le esperienze del passato che non hanno comportato possibilità di miglioramenti economici e sociali, né la possibilità di democratizzare gli organismi consortili della produzione, cosa che sta molto a cuore al gruppo comunista.

Riteniamo che, malgrado alcuni miglioramenti che sono stati apportati al disegno di legge, esso non corrisponda alle finalità che avremmo voluto raggiungere.

Certo il disegno di legge originario è stato modificato, sono stati introdotti miglioramenti sensibili per quanto riguarda, per esempio, la possibilità dei coloni di essere soci a pieno titolo del Consorzio, è stata accettata la finalità dell'elevamento delle categorie che sono interessate alla produzione agricola; è stata preclusa la possibilità di intervento nel Consorzio alle categorie non direttamente interessate, esportatori e industriali trasformatori del bergamotto; è stata rafforzata, quindi, la presenza delle categorie produttive nel consiglio di amministrazione dell'ente.

Sono risultati certamente da non sottovalutare; ma è chiaro che ancora siamo lungi dal poterci dichiarare soddisfatti. Tenuto conto della prevalenza degli enti parassitari che ancora operano in questo settore, il cui numero è il più alto dei vari settori dell'agricoltura su scala nazionale, non possiamo dare il nostro consenso al provvedimento in esame. Noi speravamo che le discussioni in Comitato ristretto avrebbero permesso di raggiungere altri traguardi. Come voi stessi vi siete accorti, onorevoli colleghi, questi traguardi e questi risultati non si sono potuti raggiungere, e d'altro canto la maggioranza dei colleghi di questa Commissione anche nella odierna seduta non ha permesso di raggiungere certi risultati. Noi riteniamo che la battaglia per il progresso economico delle campagne del Reggino, dove la coltura del bergamotto rappresenta una parte importante dell'economia agricola, dovrà essere porta-

ta avanti, e noi insisteremo nella nostra posizione favorendo le lotte sindacali e la modifica dei rapporti esistenti nel Reggino, in particolare nel settore del bergamotto.

Per tutti questi motivi noi non possiamo dare voto favorevole e ci auguriamo che, nel prossimo futuro, il Parlamento possa occuparsi nuovamente del problema per migliorare la quota colonica dell'agrumeto che già in Sicilia, anche se per intervento della regione, è stata aumentata e portata al 50 per cento e questo anche da parte della « bonomiana ».

Nel dichiarare quindi il nostro voto contrario al provvedimento in esame, formuliamo l'auspicio che la situazione nel settore del bergamotto possa modificarsi a favore delle categorie contadine.

FRASCA. Non mi dilungherò nella dichiarazione di voto finale anche perché questo argomento del bergamotto è stato oggetto di discussioni durate alcuni mesi in seno alla Commissione agricoltura e nel Comitato ristretto. Gli onorevoli colleghi hanno anche avuto la possibilità di conoscere e di apprezzare la bontà di questo prodotto ed io mi riservo di far loro pervenire qualche omaggio anche come testimonianza dell'impegno che la Commissione ha dedicato alla soluzione di questo importante problema.

Noi socialisti siamo stati senza riserve per la costituzione del consorzio obbligatorio ed è in questo senso, con un ordine del giorno approvato dai partiti della maggioranza della Camera, che abbiamo impegnato il Governo ad emanare precise disposizioni di legge. Il disegno di legge in discussione è la risultante di quella precisa spinta del partito socialista italiano.

Perché siamo stati e siamo, senza riserve, favorevoli al consorzio obbligatorio? Non certo perché vogliamo sostenere il principio coattivo della associazione, ché, anzi, siamo in linea di principio di avviso contrario; siamo favorevoli al consorzio obbligatorio perché, proprio in considerazione dell'importanza che la produzione del bergamotto ha ai fini della economia della provincia di Reggio Calabria e di tutta la regione calabrese sia per la superficie coltivata sia per il valore della produzione stessa che si calcola in 2 miliardi di lire e che è in condizioni di monopolio, occorre vi sia un intervento dello Stato. Quando ci siamo trovati di fronte al disegno di legge n. 1692 siamo in realtà rimasti molto perplessi e preoccupati perché esso seguiva le orme dei disegni di legge presentati nelle

passate legislature che, comunque, non avevano avuto notevole fortuna e mirava a ricostituire in modo puro e semplice il vecchio consorzio del bergamotto. Per questo ed anche perché fosse chiara a tutti i componenti della Commissione la importanza del problema che stavamo per affrontare e fossero chiari i termini del contrasto, ci siamo battuti perché il Comitato ristretto avesse un incontro non formale con qualificati rappresentanti di tutte le categorie interessate. Volevamo conoscere la situazione del Consorzio, la sua consistenza, il perché della sua crisi; volevamo conoscere e sapere dai rappresentanti delle varie categorie dei produttori e dei lavoratori il perché della crisi. Debbo dire che, attraverso questo incontro abbiamo potuto constatare che quello che dicevamo corrispondeva a verità: il Consorzio era in crisi per la disamministrazione, per la sua errata politica dei prezzi, per il monopolio di pochi nelle cui mani era caduto e perché aveva fatto piuttosto politica e la politica della democrazia cristiana anziché quella della produzione agrumaria e del bergamotto. Così siamo stati anche confortati dal fatto che abbiamo potuto constatare che le istanze dei produttori tendevano a far sì che non soltanto si costituisse un consorzio ma un consorzio di tipo nuovo, democratico nella gestione e nei suoi fini istituzionali. E in questo senso ci siamo battuti e debbo dire che il Comitato ristretto è stato molto comprensivo, ha lavorato bene, soprattutto ha lavorato bene il collega relatore che merita il nostro plauso anche se, spesse volte, è rimasto imbrigliato dalla disciplina del suo partito, di certi canoni del suo partito che non gli hanno consentito di dare maggiore ascolto alla sua coscienza.

Debbo onestamente dire che non ci ha soddisfatto il comportamento del Governo il quale, anche se è un monocolore, deve tener presente che è sorretto dai partiti di maggioranza per cui non deve fare soltanto richiami alle istanze della democrazia cristiana ma anche alle istanze degli altri partiti come quello cui appartengo, che fa parte della maggioranza. E perché? Perché avremmo voluto che si fosse effettivamente fatto quel tale consorzio cui facevo riferimento poco fa e perché il consorzio fosse stato caratterizzato dagli elementi di novità cui accennavo.

Vi erano da risolvere alcune grosse questioni di principio per le quali mi sono testardamente battuto. Non mi ha affatto turbato l'impegno dell'onorevole sottosegretario che nel consiglio di amministrazione avrebbero avuto la propria rappresentanza i coloni, per-

ché questo era per me un fatto scontato e pregiudiziale per la creazione del nuovo consorzio. Le questioni essenziali riguardavano in primo luogo la separazione della vecchia gestione dalla nuova; bisognava fare cioè un consorzio nuovo anziché rimpolpare il vecchio, screditato nella sua funzione, nei suoi esponenti, nel suo direttore generale. Bisognava inoltre creare un consorzio che, una volta sancito l'ammasso obbligatorio, fosse un consorzio dei produttori e non di altri, e che fosse retto da un consiglio di amministrazione democratico nel suo funzionamento e nella sua composizione.

Queste istanze non sono state tenute nel dovuto conto. Ed è anche per questo che talvolta siamo indotti a chiederci se siamo parte integrante dello Stato italiano o al contrario apparteniamo a qualche altro Stato, magari dell'area mediterranea.

L'agricoltura calabrese, per esempio, tre mesi fa è stata gravemente danneggiata da una alluvione, molte aziende sono andate distrutte, ma il Governo del nostro paese non ha trovato un momento di tempo per vedere come rispondere alle attese di quelle disagiate popolazioni. Se questa alluvione fosse avvenuta in altra regione — e chiedo scusa ai piemontesi, toscani e lombardi — sarebbe stata mobilitata tutta l'Italia. Quando parliamo di coloni apprendiamo che il 28 per cento del prodotto va a finire nelle loro tasche e apprendiamo altresì che il resto non è soltanto la rendita parassitaria, ma è la più forte rendita fondiaria che vi sia nel nostro paese...

TRIPODI ANTONINO. Questa è facile polemica.

CAPUA. I comizi li vada a fare nelle piazze della Calabria. Ella attacca un Governo che gode la fiducia del suo partito.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'onorevole Frasca sa bene che i liberali e i « missini » erano contrari al disegno di legge.

FRASCA. Questo era il punto: assicurare in seno al Consorzio una rappresentanza che fosse viva senza discriminazioni di sorta fra proprietari e coloni e su questo punto non deve sorprendere che ci siano stati voti contrari di certe forze politiche. L'altro punto controverso per il quale abbiamo insistito era quello di evitare la confusione tra la vecchia gestione e la nuova gestione. Questo non si è voluto fare perché si intendono coprire certe situazioni del passato.

IMPERIALE, *Relatore*. Ma abbiamo raggiunto ...

FRASCA. Non abbiamo raggiunto niente. Noi volevamo fare un consorzio di tipo nuovo che non avesse niente a che fare col passato. Noi pertanto non possiamo essere favorevoli al provvedimento che si sta per votare, che ci lascia insoddisfatti su alcuni punti essenziali. Tuttavia intendendo tutelare gli interessi della produzione del bergamotto ci asterremo nella votazione finale.

CAPUA. Noi in linea di massima siamo contrari ai consorzi obbligatori, perché portano alle conseguenze che anche l'onorevole Frasca ci ha ricordato. Questo progetto tuttavia si è andato sviluppando sulla linea di un accordo che prima non c'era (nella prima stesura) fra colleghi democristiani e colleghi delle sinistre e noi siamo intervenuti in Comitato ristretto per correggere alcuni aspetti eccessivi, per moderare alcuni concetti anche perché negli ultimi due anni le cose del Consorzio sono andate meglio. Ora, però, non ci sentiamo di opporci ad una legge che porta una cifra di un miliardo e mezzo al soccorso di questa situazione e quindi ci asterremo nella votazione finale.

TRIPODI ANTONINO. A parte tutte le polemiche che ci sono state, compresa quella tendente ad insinuare che il MSI abbia fatto da supporto alla DC nel varare questa legge, annuncio che il mio gruppo si asterrà nella votazione finale. E perché si astiene? Perché nella legge ci sono posizioni che noi assolutamente non condividiamo. Abbiamo la preoccupazione che soprattutto a causa dell'articolo 20 si possano politicizzare situazioni che debbono restare esclusivamente economiche e questa politicizzazione minacci perfino di diventare « partitizzazione » del consiglio di amministrazione del Consorzio, cosa questa che non può non renderci eccessivamente perplessi.

Nell'iter di questa legge si sono indubbiamente superate difficoltà, non dico per merito del Movimento sociale italiano né di altri gruppi, ma per merito del buonsenso perché era per esempio assurdo che si dovesse affidare al Consorzio una sua polizia e quando questo ostacolo è stato superato attraverso la previsione di utilizzare la polizia giudiziaria, è stato fatto un passo avanti. Ci sembrava altrettanto assurdo che il Consorzio potesse imporre un suo contributo per spese di impianto. Anche qui è prevalso il buonsenso

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1969

ed è stato messo un limite a questo contributo che il Consorzio obbligatorio avrebbe potuto imporre. Tuttavia i motivi di perplessità rimangono ed è per questo che ci asterremo nella votazione finale.

MINASI. Noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo articolo del provvedimento, con le modifiche approvate, che risulta del seguente tenore:

ART. 24.

(Norma transitoria).

Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo, in luogo del coefficiente contemplato nello statuto vigente che assegna ad essi sino a 35 voti, sarà assegnato un coefficiente massimo di quattro voti.

L'essenza di bergamotto invenduta e giacente presso i magazzini del Consorzio, relativa alle campagne di produzione 1966-67 e 1967-68 può essere immessa al consumo soltanto nei limiti quantitativi che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non comportino turbative al normale equilibrio del mercato della essenza.

La trasformazione dei quantitativi residui dell'essenza di cui al precedente comma dovrà avvenire sotto il controllo di una commissione costituita: dal presidente del Consorzio o un suo delegato, dal direttore della Stazione sperimentale e dall'ispettore provinciale agrario.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il commissario governativo indice l'assemblea generale dei consorzi per la nomina dei membri di propria competenza di cui agli articoli 20 e 21. Inoltre predisporre entro tale termine le norme statutarie da sottoporre all'approvazione della assemblea e quindi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla sua prima riunione il consiglio di amministrazione, sulla base di relazione presentata dal commissario governativo, predisporrà le proprie conclusioni sulla situazione amministrativa delle passate gestioni e sulle cause che hanno determinato la situazione di crisi in cui il Consorzio è venuto a trovarsi. Tali conclusioni dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il nuovo titolo del provvedimento proposto dal relatore è il seguente: « Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza del bergamotto ». Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I deputati Fiumanò, Frasca, Imperiale e Tripodi Girolamo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Agricoltura,

considerata l'eccezionalità del provvedimento che istituisce l'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto e che prevede l'intervento finanziario dello Stato a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria nella misura notevole di 1.500 milioni;

tenuto conto della presenza di un'alta rendita parassitaria nel settore della produzione agrumaria e in particolare in quello del bergamotto e delle negative conseguenze per l'ammodernamento agricolo e lo sviluppo delle zone agricole interessate della provincia di Reggio Calabria;

tenuto conto che, malgrado l'intervento del lavoro colonico sia prevalente nel processo produttivo rispetto a quello dei proprietari concedenti, la quota colonica non supera la misura del 28 per cento del prodotto e ciò comporta grave disagio economico per le migliaia di coloni ed è una delle cause della fuga di essi dalle campagne, di emigrazione fuori dalla regione calabrese e di aggravamento ulteriore delle condizioni socio-economiche della Calabria;

considerato che, già in occasione della agitazione sindacale dei coloni dell'agrumeto del reggino nell'annata 1964-65, il Ministro dell'agricoltura dell'epoca aveva assunto incarico di mediazione nella trattativa per la stipula del rinnovo del capitolato colonico risalente ad epoca fascista;

fa voti al Governo

affinché voglia esperire ogni iniziativa intesa a favorire la trattativa sindacale per la stipula di un nuovo capitolato colonico e migliorare le condizioni sociali dei coloni dell'agrumeto del reggino anche con l'elevamento della quota colonica almeno al 50 per cento del prodotto ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non credo che la materia trattata dall'ordine del giorno sia di competenza di questa sede, e pertanto credo che il Governo non possa qui esprimere il suo parere. Posso soltanto auspicare che il

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1969

ministro del lavoro possa intervenire per migliorare le condizioni dei lavoratori. Al massimo, quindi, posso accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

FIUMANO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sul Consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto » (1692):

Presenti	23
Votanti	18
Astenuti	5
Maggioranza	10
Voti favorevoli	14
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari, Ceruti, Ciaffi, Cristofori, De Leonardis, Caponi, Imperiale, Fiumanò, Mengozzi, Miceli, Prearo, Sangalli, Schiavon, Scutari, Tripoli Girolamo, Speranza, Truzzi, Vallengiani.

Si sono astenuti:

Capua, Della Briotta, Frasca, Masciadri, Tripodi Antonino.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO